

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO**

composta da

dr. Alfredo Conte	Presidente
dr. Stefano Scarafoni	Consigliere rel.
Maria Giulia Cosentino	Consigliere

all'udienza di discussione del 8/5/2019 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello n. 3276/2015

**TRA**

██████████ S.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare De Carolis e Barbara Bergamaschi, nonché rappresentata unitamente all'avv. Francesco Codini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Cortina D'Ampezzo 190, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;

**APPELLANTE**

**E**

INPGI Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Tortato e Gavina Maria Sulas ed elettivamente domiciliato presso il servizio legale dell'Istituto in Roma, Via Nizza 35, giusta procura a margine della memoria difensiva d'appello;

**APPELLATO**

**OGGETTO:** appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 1453/15 del 10.2.2015.

**CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE:**

-riformare, per i motivi in fatto e diritto sopra descritti, la sentenza n. 1453/2015 emessa in data 10 febbraio 2015 dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, giudice dott. Nunziata riferita al rigetto del ricorso in opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo n. 6708/2013 e conseguentemente:

In via principale:

1

SL

-revocare, annullare ovvero dichiarare nullo, per i motivi di cui in atto, il ricorso per decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, accertare e dichiarare che i rapporti di lavoro intercorsi con il Signor [REDACTED] e la Signora [REDACTED] devono essere qualificati di natura strettamente autonoma, e conseguentemente rigettare le pretese dell'INPGI in quanto infondate.

In ogni caso

-con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del primo grado, da distrarsi in favore degli scriventi difensori.

**CONCLUSIONI PARTE APPELLATA:** Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, *contrariis reiectis*, rigettare l'appello proposto dalla Società [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sezione lavoro – n. 1453/2015 depositata in cancelleria il 10 febbraio 2015 con conferma della stessa e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado e cioè le seguenti *“rigettare il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 300/2013 emesso dal Tribunale di Roma in data 10.01.2013 nel ricorso per d.i. iscritto al n. 41680/12;*

*in via subordinata condannare la Società [REDACTED], in accoglimento delle domande svolte dall'INPGI, al pagamento di € 23.093,00 oltre le ulteriori somme aggiuntive dal 12.11.2011 all'effettivo pagamento come per legge e come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo”.*

Condannare la Società [REDACTED] alle spese ex DM 55/14 ed ai compensi professionali del doppio grado di giudizio.

#### **Svolgimento del processo**

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (d'ora in poi INPGI) ricorre in via monitoria al giudice del lavoro del Tribunale di Roma chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della Società [REDACTED] s.r.l. per il complessivo credito di € 23.093,00 originato da omesso pagamento di contributi obbligatori e somme aggiuntive. Allega che il credito trova titolo nell'accertamento ispettivo effettuato nei confronti della predetta società concluso in data 11.11.2011 da cui è scaturito il verbale d'accertamento n. 59/2011. Evidenzia che dagli accertamenti effettuati è emerso che i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] con cui la società ha stipulato contratti formalmente qualificati come rapporti di lavoro autonomo, in realtà svolgono la prestazione secondo le modalità tipiche della collaborazione coordinata e continuativa.

Il giudice del lavoro emette il richiesto decreto ingiuntivo avverso cui propone opposizione la Società [REDACTED] S.r.l.

Si costituisce l'INPGI che chiede il rigetto dell'opposizione.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo.

La sentenza, dopo avere esaminato i caratteri fondamentali del rapporto di collaborazione continuata e continuativa e la sua applicazione nel lavoro giornalistico, osserva che la l'Istituto opposto ha dato la prova della natura di

collaborazione coordinata e continuativa del rapporto di lavoro intrattenuto con i giornalisti [REDACTED]  
Avverso tale decisione propone l'odierno appello la [REDACTED] S.r.l. cui resiste l'INPGI.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo d'appello la [REDACTED] S.r.l. impugna la sentenza lamentando che la motivazione si sarebbe limitata alla mera trasposizione del contenuto delle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 12 giugno 2014 cui sarebbero seguite poche righe del tutto generiche.

Con il secondo motivo d'appello impugna la sentenza lamentando la non corretta valutazione del verbale d'accertamento, la cui efficacia probatoria non si estende agli apprezzamenti effettuati dal verbalizzante ed alle circostanze di fatto la cui conoscenza da parte dell'ispettore non sia stata diretta.

Si duole, inoltre, che il giudice di primo grado non abbia considerato attentamente le dichiarazioni rese agli ispettori in sede amministrativa e le deposizioni testimoniali rese nel primo grado del giudizio da cui emergerebbe la natura della collaborazione autonoma prestata dai giornalisti [REDACTED] e [REDACTED].

Con il terzo motivo d'appello la [REDACTED] S.r.l. impugna la sentenza lamentando che la motivazione avrebbe fatto generico riferimento alla documentazione avversaria senza indicare quali elementi probatori avrebbero suffragato la decisione impugnata, non avrebbe espresso alcuna valutazione sulle prove documentali versate in atti dalla difesa della società e non avrebbe indicato quali elementi probatori emersi dalla prova testimoniale avrebbero giustificato la decisione.

Con il quarto motivo d'appello la [REDACTED] S.r.l. impugna la sentenza dolendosi del fatto che la motivazione della decisione sia inadeguata, incompleta ed insufficiente, in violazione delle norme del codice di rito.

2. I motivi d'appello possono essere congiuntamente trattati, essendo tutti attinenti alla critica che la sentenza impugnata non avrebbe fatto buon uso del materiale probatorio, sia documentale che testimoniale, acquisito agli atti del giudizio.

L'appello è infondato per i motivi espressi ai paragrafi che seguono.

In primo luogo, però, per una migliore comprensione della vicenda, è opportuno rammentare che i funzionari addetti alla vigilanza INPGI hanno accertato che la [REDACTED] S.r.l. fornisce servizi giornalistici ad una serie di società editoriali facenti parte del circuito [REDACTED] (fra le quali, in particolare, la società [REDACTED] S.r.l.) attraverso l'ausilio di proprio personale non dipendente.

Che tale sia l'attività svolta dalla società odierna appellante è circostanza pacifica e non contestata che emerge dagli atti di causa.

Fra i collaboratori di cui si avvale la società vi sono il giornalista professionista [REDACTED] e la giornalista pubblicista [REDACTED] rispetto ai quali gli ispettori INPGI hanno ritenuto che il rapporto intrattenuto con la [REDACTED] S.r.l. debba

essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa, mentre la società appellante afferma trattarsi di collaborazione professionale autonoma.

Nei paragrafi che seguono si esaminano partitamente le posizioni dei due giornalisti.

3. Riguardo alla posizione del giornalista [REDAZIONE] si deve procedere, in primo luogo, all'esame della documentazione in atti.

La [REDAZIONE] S.r.l. ha prodotto il contratto per servizi professionali stipulato in data 2 gennaio 2011 con detto giornalista (doc. 3 allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo) da cui si evince che il contratto ha durata annuale, il giornalista deve garantire un minimo di 950 servizi nell'anno e viene retribuito con un corrispettivo fisso mensile di € 3.150,00 oltre iva, per un compenso annuo di € 37.800,00 oltre iva (articoli 3 e 4 del contratto).

L'articolo 2 del contratto, relativo allo svolgimento dell'incarico, prevede che la [REDAZIONE] si riservi la facoltà di comunicare al professionista le circostanze, le informazioni e gli elementi che la stessa dovesse ritenere rilevanti per una migliore esecuzione dei servizi ed il professionista debba informare la stessa sullo stato di avanzamento dei servizi, delle modalità, delle condizioni e dei tempi di esecuzione del suo incarico. E' altresì previsto che il professionista possa avvalersi, a sue spese, dell'ausilio di collaboratori i cui nominativi, dovranno però, di volta in volta, essere preventivamente comunicati alla Società e che lo stesso si debba impegnare a fornire alla [REDAZIONE] almeno 24 ore prima, i servizi su commissione richiesti dalle testate giornalistiche clienti dell'odierna appellante.

E' altresì previsto che il professionista non debba divulgare e/o utilizzare per fini diversi da quelli regolati dal contratto, anche dopo la conclusione dello stesso, i segreti e/o le informazioni e/o il materiale messo a sua disposizione dalla Società Autori.

Il contratto, quindi, prevede che il giornalista [REDAZIONE] debba garantire una media di circa 80 servizi al mese a fronte di un corrispettivo fisso di € 3.150,00 oltre iva.

Nel fascicolo monitorio dell'INPGI, in allegato al verbale d'accertamento ispettivo, vi è l'elenco degli articoli scritti dal giornalista [REDAZIONE] e dal 2.1.2010 fino al 30.3.2011 e pubblicati sulle testate del circuito editoriale sopra indicato. Si tratta di un numero enorme di articoli che evidenzia una collaborazione costante che già si protraeva dall'anno 2010, anteriore al contratto prodotto in atti dalla società appellante (e, come si vedrà in seguito, anche da data anteriore al 2010).

Nel corso dell'accertamento ispettivo l'amministratore della [REDAZIONE] S.r.l. sig. [REDAZIONE] ha dichiarato che, dopo un periodo di collaborazione con la società [REDAZIONE] S.r.l., editrice del settimanale "La [REDAZIONE]", nel 2010, dal momento della nascita della [REDAZIONE] S.r.l., divenne amministratore di quest'ultima. In merito ai rapporti con i collaboratori, il [REDAZIONE] ha dichiarato: <<Contatto il mio referente di redazione per concordare argomenti e spazi. Successivamente assegno i compiti al collaboratore che già conosce le tempistiche standard di consegna. Il collaboratore assicura il suo pezzo col software che dopo una mia ulteriore verifica viene inviato in redazione dove solitamente il referente

provvede all'impaginazione.>>. Il [redatto] ti ha, altresì, dichiarato che l' [redatto] e la [redatto] sono tra i collaboratori più assidui per il settimanale "La [redatto] [redatto]". [redatto] redattore alle dipendenze di [redatto] S.r.l. e referente del [redatto], ha dichiarato agli ispettori INPGI: <<Il mercoledì chiedo a F [redatto] alcuni servizi che mi interessano e lui mi propone quanto i suoi collaboratori hanno da scrivere. Gli articoli in oggetto arrivano in redazione attraverso il sistema editoriale ed in modo automatico entrano in pagina. Dopo di che inizia il mio lavoro di sistemazione della pagina stessa dal punto di vista editoriale. Con [redatto] in particolare il coordinamento avviene in prima battuta attraverso [redatto] su richieste "standard" e i fatti quotidiani, mentre solo in rare occasioni in imminenza della "chiusura" (il martedì) in maniera diretta. Prima del 2010, invece, avveniva in maniera più diretta attraverso e - mail o telefono (mediamente due contatti alla settimana)>>.

Dalle predette dichiarazioni emerge evidente che vi sono settimanalmente rapporti tra la [redatto] S.r.l. e la [redatto] S.r.l. per concordare il contenuto dei pezzi, per gran parte afferenti ad argomenti "standard" e fatti quotidiani, con conseguente assegnazione degli stessi, da parte del [redatto], ai collaboratori, fra cui il giornalista Abrate, che provvedono alla redazione in base alle tempistiche standard già stabilite. Da quanto in precedenza riportato emerge anche che la collaborazione dell' [redatto] con il settimanale edito dalla [redatto] S.r.l. risale ad epoca antecedente alla costituzione della [redatto] S.r.l. ed in tale periodo antecedente la collaborazione era diretta tra il giornalista e la società editrice.

Relativamente a tale periodo antecedente la difesa dell'INPGI ha prodotto, all'udienza dell'8.5.2019, la sentenza di questa Corte n. 92/2019 che, per l'arco temporale dal 16.8.2007 al 31.12.2009, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra [redatto] e la società [redatto] S.r.l.

Afferma la giurisprudenza che siano ascrivibili all'ambito della prestazione coordinata e continuativa tutti quei rapporti aventi ad oggetto prestazioni di "facere" riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo relativamente ai quali sono ravvisabili i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (Cass. 6752/1996; Cass. 7785/1997; Cass. 3485/2001; Cass. 5698/2002; Cass. 14702/2007; Cass. 24361/2008).

Nessun dubbio sussiste sulla continuità della prestazione, attesa la collaborazione perdurante nel tempo da parte dell' [redatto], come dimostrato dagli articoli scritti per la [redatto] S.r.l. dal 2010 e dal contratto di collaborazione di durata annuale stipulato nel 2011, oltre che dalla previsione di un compenso fisso mensile. Nessun

dubbio anche sulla circostanza che tale collaborazione importi un impegno costante del collaboratore, come risultante dal numero degli articoli scritti per la [redacted] S.r.l. e dall'impegno contrattualmente assunto di fornire 950 pezzi in un anno. Non vi è dubbio anche per quanto riguarda l'esistenza del requisito della coordinazione: la connessione funzionale dell'[redacted] all'organizzazione della [redacted] S.r.l. emerge evidente dal numero dei pezzi scritti, dall'obbligo contrattuale di fornire 950 servizi all'anno, dal compenso fisso pattuito, dalla riferita circostanza che è uno dei collaboratori più assidui per i servizi giornalistici da fornire alla società editrice del settimanale "La [redacted]", dalle riferite indicazioni degli argomenti da parte della [redacted] (previamente concordate con l'editore), anche se in gran parte afferenti ad argomenti "standard" od attinenti a fatti quotidiani, dalle tempistiche prestabilite di consegna dei servizi, dal coinvolgimento anche in fase di "chiusura" dell'impaginazione del settimanale, dall'obbligo di informare la società committente sullo stato di avanzamento dei servizi e di comunicare i nominativi dei collaboratori.

A tale proposito non può essere sottaciuto che, in sede di accesso ispettivo presso la società [redacted] S.r.l., in data 10 maggio 2011, gli ispettori hanno trovato l'[redacted] nei locali della redazione di Settimo Torinese presso una postazione di lavoro mentre svolgeva attività giornalistica per la [redacted] S.r.l.

Tale circostanza, accertata direttamente dagli ispettori, quindi dotata di fede privilegiata fino a querela di falso, concorre, unitamente a tutti gli altri elementi in precedenza indicati, a provare il coordinamento del giornalista A [redacted] con la [redacted] S.r.l., funzionale alla fornitura dei servizi redazionali per il settimanale "La [redacted]".

Quanto al requisito della personalità della prestazione, è circostanza pacifica che non è mai stata posta in dubbio nel corso del giudizio.

La società appellante ripetutamente richiama, a conforto della sua tesi dell'autonomia della prestazione dell'A [redacted] le dichiarazioni da quest'ultimo rese agli ispettori INPGI e nel corso della deposizione testimoniale nel primo grado del giudizio.

Agli ispettori l'[redacted] ha dichiarato di avere collaborato, in precedenza, con la [redacted] S.r.l. fino al dicembre 2009 e di avere continuato la medesima collaborazione con le stesse modalità dal 2010, compensato però dalla [redacted] S.r.l.

Riguardo all'attività svolta, l'[redacted] ha dichiarato: <<La mia attività consiste principalmente nel contattare le fonti (carabinieri, croce rossa, ecc.) per acquisire notizie di accadimenti di varia natura. In caso di eventi particolarmente interessanti dal punto di vista giornalistico, mi reco sul posto per acquisire ulteriori dati e fotografare gli stessi. Sono io stesso poi a proporre articoli alla redazione, così come ad altri giornali nel caso l'evento coinvolga protagonisti provenienti da altre località.>>.

Analoghe dichiarazioni l'A [redacted] ha reso in sede di prova testimoniale.

Tali dichiarazioni, ad avviso di questa Corte, non smentiscono assolutamente la natura della collaborazione coordinata e continuativa intrattenuta con la [redacted] S.r.l.

In primo luogo il fatto che l' [redacted] provveda a contattare d'iniziativa le fonti rientra nella tipica attività svolta del giornalista, anche di quello con rapporto di lavoro subordinato.

In ogni caso, come chiarito dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal [redacted] e dal [redacted], una parte dei pezzi avevano un contenuto standard o erano attinenti a fatti quotidiani ([redacted] è un giornalista di cronaca), sicché era scontato che i servizi relativi a vicende della cronaca quotidiana avrebbero interessato l'editore de "La [redacted]".

Quanto al fatto che fosse l'A [redacted] a proporre gli articoli ai vari giornali, scegliendo a suo piacimento, questa Corte non esclude che ciò possa essere avvenuto, essendo egli comunque un lavoratore autonomo: ciò, però, non oblitera la circostanza che fosse tenuto contrattualmente a redigere 950 articoli all'anno per la [redacted] S.r.l. e che fosse un collaboratore fisso di tale società per i servizi giornalistici della testata "La [redacted]".

Nella sostanza, il fatto che l'A [redacted] possa avere svolto realmente attività libero-professionale in favore di altre testate non preclude assolutamente la coesistenza con il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la [redacted] S.r.l.

In ogni caso l' [redacted] al di là della generica dichiarazione, non ha indicato nemmeno una testata cui abbia proposto gli articoli invece che alla [redacted] S.r.l., né ha spiegato dove avrebbe trovato il tempo di intrattenere rapporti di collaborazione autonoma con altri giornali, dovendo provvedere a redigere circa 80 pezzi al mese per la società odierna appellante.

Ne consegue che l'appello debba essere respinto per quanto riguarda il rapporto della società appellante con il giornalista professionista [redacted].

4. A conclusioni analoghe si giunge per quanto concerne la posizione della giornalista pubblicitista [redacted].

A differenza dell' [redacted] i rapporti tra la società odierna appellante e la [redacted] sono stati regolati nella forma di contratti di cessione dei diritti d'autore.

La società ne ha prodotti 2, uno relativo al periodo 2.1.2010 – 31.12.2010, l'altro relativo al periodo 26.2.2011 – 31.12.2011.

Anche per la giornalista [redacted] quindi, emerge la continuità temporale della collaborazione, confermata dal numero elevatissimo di articoli scritti per la [redacted] S.r.l. dal 6.1.2010 al 27.4.2011 (allegato 11 al verbale di accertamento ispettivo prodotto unitamente al ricorso monitorio), fra l'altro anche nel periodo dal 1.1.2011 al 26.2.2011 in cui il rapporto non è stato disciplinato dai contratti per l'utilizzazione dei servizi giornalistici di cui si è riferito sopra.

La connessione funzionale con l'organizzazione della [redacted] S.r.l. emerge dalla circostanza riferita dal [redacted] che la [redacted] era uno tra i più assidui collaboratori per i servizi giornalistici da rendere al settimanale "La [redacted] [redacted]", nonché dalle dichiarazioni, in precedenza già riportate, del [redacted] e del [redacted] sulle modalità correnti di organizzazione del lavoro tra la società editrice [redacted] S.r.l. e la società appaltatrice dei servizi [redacted] S.r.l., nonché sulle

modalità di esecuzione dell'appalto da parte di quest'ultima avvalendosi dei vari collaboratori.

Nel corso dell'attività ispettiva, i funzionari addetti alla vigilanza INPGI hanno raccolto le dichiarazioni di [REDAZIONE] Tiziana che ha affermato: <<Collaboro con la testata La [REDAZIONE] dal 1998. Dall'anno 2007 con la società [REDAZIONE] S.r.l. ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente rinnovato fino all'anno 2009. Dal 2010, pur svolgendo la mia collaborazione con le stesse modalità degli anni precedenti, sono stata obbligata a stipulare un contratto di cessione di diritto d'autore, formalmente con la [REDAZIONE] S.r.l. Di fatto, ho lavorato in redazione a tempo pieno nelle giornate di lunedì e martedì (giornate di chiusura del giornale) occupando una postazione di lavoro: scrivendo articoli, correggendo le bozze delle pagine, passando anche pezzi di collaboratori esterni, titolazione, didascalie, inserimento foto.... Posso quantificare il mio impegno settimanale per il giornale in circa 25 – 30 ore di attività ...>>.

Da tali dichiarazioni emerge con tutta evidenza la connessione funzionale e l'inserimento della Siragusa nell'organizzazione aziendale della [REDAZIONE] S.r.l. che, è bene ricordarlo, è appaltatrice di servizi redazionali per la società [REDAZIONE] S.r.l.

La [REDAZIONE], infatti, presso la sede della testata "La [REDAZIONE]" provvede a scrivere gli articoli per la [REDAZIONE] S.r.l. e collabora all'impaginazione della testata cui quest'ultima società trasmette gli articoli scritti dai suoi collaboratori. Il tutto con un impegno settimanale di circa 25 – 30 ore che esclude che si tratti di una collaborazione episodica o di carattere autonomo, comportando invece un impegno costante nell'attività del collaboratore.

Precisi riscontri delle dichiarazioni rese dalla [REDAZIONE] si rinvennero, prima di tutto, dal verbale di accertamento ispettivo da cui emerge che i funzionari della vigilanza INPGI, in sede di accesso presso i locali redazionali del settimanale "La [REDAZIONE]", in data 13 aprile 2011, hanno trovato la [REDAZIONE] presso una postazione di lavoro mentre svolgeva attività giornalistica su incarico della [REDAZIONE] S.r.l.

Anche in questo caso si tratta di circostanza che gli ispettori hanno accertato direttamente, quindi assistita da fede privilegiata.

Quanto dichiarato agli ispettori dalla [REDAZIONE] trova diretto riscontro in quanto dichiarato dal testimone [REDAZIONE], sentito nel giudizio di primo grado all'udienza del 12.6.2014. Il detto testimone ha dichiarato: <<Negli anni 2010 – 2011 io ho visto la [REDAZIONE] lavorare presso la testata della [REDAZIONE] ... Io l'ho vista occuparsi dell'impaginazione, della correzione degli articoli che pervenivano in redazione ed individuare le fotografie da inserire nella pagina del giornale in relazione all'articolo. L'ho vista principalmente il lunedì ed il martedì, in quanto il mercoledì veniva pubblicato il giornale. Che io sappia la suddetta giornalista scriveva anche dei pezzi. Si occupava principalmente di costume, folclore ed anche qualcosa di cronaca. ... Io la vedevo al computer quando andavo in detta redazione. Particolarmente lunedì e martedì e qualche volta durante la settimana. ... Io l'ho vista lavorare in una postazione con computer fisso.>>.

Un ulteriore riscontro alle dichiarazioni della [redacted] provengono dalla già richiamata sentenza di questa Corte n. 92/2019 che ha accertato che, durante il periodo lavorativo dal 16.8.2007 al 31.12.2009, il rapporto intrattenuto dalla [redacted] S.r.l. con la predetta giornalista debba essere qualificato come subordinazione, anziché collaborazione coordinata e continuativa come formalmente qualificato.

Non decisiva, sul punto, appare la deposizione della testimone [redacted] direttore della testata "La [redacted]", che ha riferito che la presenza della [redacted] in redazione non era quotidiana, ma poteva capitare che frequentasse la redazione per scaricare articoli o fotografie. La testimone, però, ha precisato di essere direttore di quattro testate di proprietà della società M [redacted] S.r.l. e, per tale motivo, di non essere quotidianamente presente nei locali della redazione del settimanale "La M [redacted]". La testimone ha, comunque, confermato che la Siragusa redige circa una decina di articoli a settimana per la [redacted] S.r.l. che sono poi trasmessi alla sua testata.

Da tutti gli elementi in precedenza riportati appare evidente il carattere della coordinazione nella prestazione resa dalla [redacted] in favore della [redacted] S.r.l., atteso che la stessa lavora per circa 25 - 30 ore settimanali per detta società prestando la propria attività direttamente presso la redazione della testata "La [redacted]", redigendo gli articoli (circa una decina a settimana) che la società odierna appellante trasmette alla [redacted] S.r.l. e collaborando anche all'impaginazione della testata dei cui servizi editoriali la [redacted] S.r.l. è appaltatrice.

Quanto alla personalità della prestazione resa dalla [redacted], anche in questo caso si tratta di un elemento che non è oggetto di contestazione.

Ne consegue che l'appello debba essere respinto anche per quanto riguarda il rapporto della società appellante con la giornalista pubblicitaria [redacted]

5. Un'ultima considerazione si rende necessaria all'esito dell'esame dell'ampio materiale probatorio, documentale e testimoniale, acquisito agli atti di causa.

Da tutto quanto sopra riferito sostanzialmente emerge che la costituzione della [redacted] S.r.l. risponda unicamente alla logica dell'esternalizzazione dell'acquisizione dei servizi editoriali, prima gestiti direttamente dalla [redacted] S.r.l. attraverso i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con il giornalista professionista A [redacted] e con la giornalista pubblicitaria [redacted] (in realtà, il rapporto con quest'ultima instaurato è stato qualificato dalla richiamata sentenza 92/2019 come lavoro subordinato), successivamente acquisiti per il tramite dell'appalto di tali servizi affidato alla [redacted] S.r.l.

Emerge, peraltro, che per i predetti giornalisti nulla è cambiato quanto alle modalità di prestazione della propria opera, se non il committente dei servizi giornalistici.

Ebbene, se prima della costituzione della [redacted] S.r.l. la prestazione effettuata in favore della [redacted] S.r.l. integrava una collaborazione coordinata e continuativa, non si comprende per quale motivo con la costituzione della S [redacted] S.r.l. la medesima prestazione debba integrare, invece, un contratto di

collaborazione autonoma (per quanto riguarda l' [redacted] ed un contratto di cessione dei diritti d'autore (per quanto riguarda la [redacted] a).

E' evidente, quindi, che i rapporti intrattenuti da entrambi i giornalisti con la società odierna appellante debbano essere qualificati, come sostenuto dall'INPGI, come collaborazioni coordinate e continuative.

6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna della [redacted] S.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo in relazione del valore della domanda.

Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

**P.q.m.**


Respinge l'appello e condanna la [redacted] S.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 2.500,00 per compenso oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma alla Pubblica udienza del giorno 8 maggio 2019.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefano Scarafoni



IL PRESIDENTE

Alfredo Conte



FUNZIONARIO SCALFARI  
Maria Francesca Fortunio

